

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 2, comma 61, della [Legge n. 10 del 2011](#), di conversione del Decreto Milleproroghe ([D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#)), laddove recita che *in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.*

In particolare la suddetta norma sembra vulnerare gli artt. 24-3-111-117-101-102-104 Cost. ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(1) Sul tema del *dies a quo* per l'azione d'indebito contro le banche che abbiano applicato interessi anatocistici si veda Cassazione civile Sezioni Unite [sentenza 24418/2010](#).

(2) Nel senso che il c.d. decreto mille proroghe non può di certo introdurre, retroattivamente, un effetto estintivo di un diritto azionato, si veda Corte d'Appello Ancona, [sentenza 03.03.2011](#), con nota di TANZA.